COMPARATIVE LAW REVIEW

VOLUME 16 • NO. 2 2025

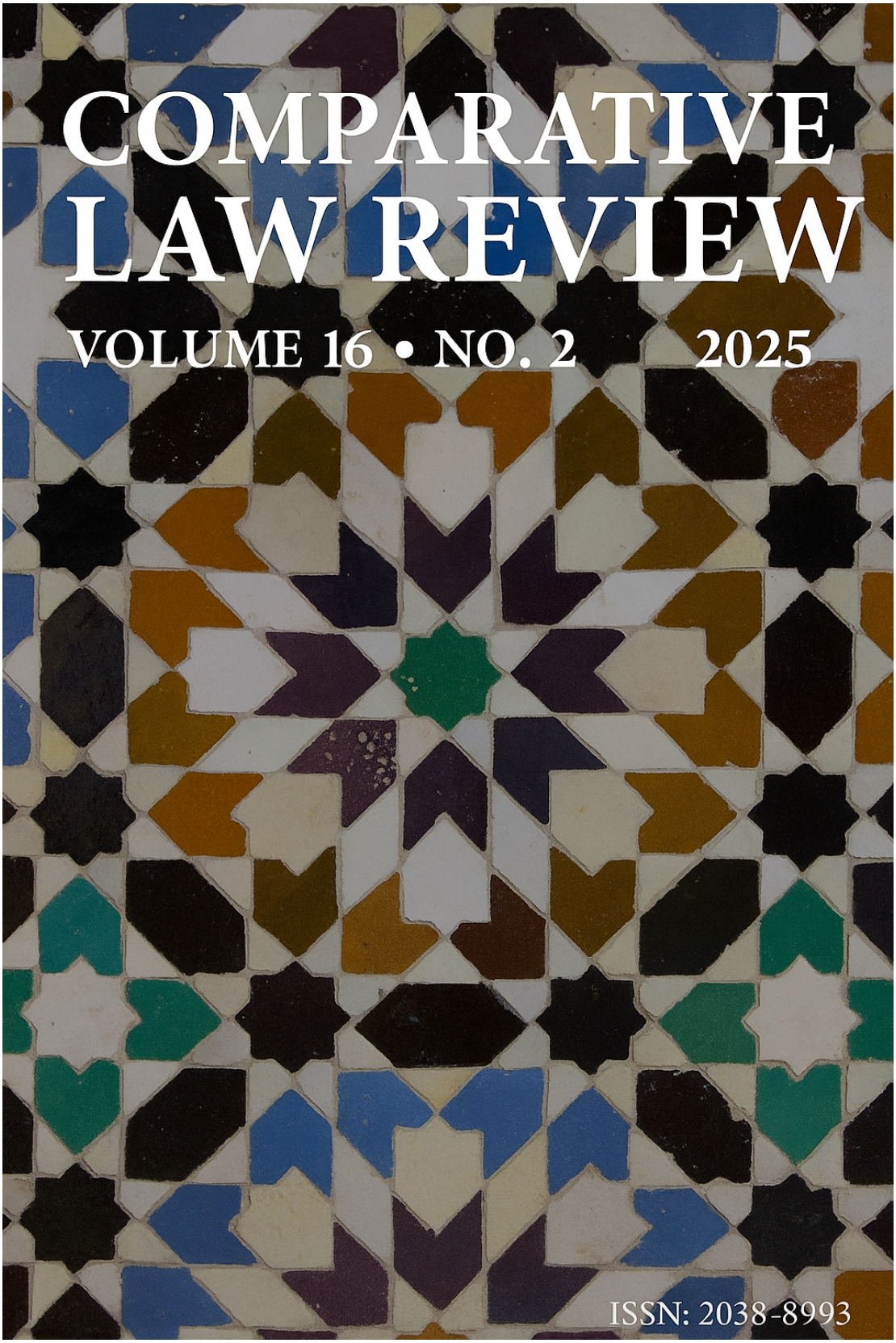

ISSN: 2038-8993

COMPARATIVE LAW REVIEW
The Comparative Law Review is a biannual journal published by the
I. A. C. L. under the auspices and the hosting of the University of Perugia Department of Law.

Office address and contact details:
Email: complawreview@gmail.com

EDITORS
Giuseppe Franco Ferrari
Tommaso Edoardo Frosini
Pier Giuseppe Monateri
Giovanni Marini
Salvatore Sica
Alessandro Somma
Massimiliano Granieri

EDITORIAL STAFF
Fausto Caggia
Giacomo Capuzzo
Cristina Costantini
Virgilio D'Antonio
Sonja Haberl
Edmondo Mostacci
Alessandra Pera
Giacomo Rojas Elgueta
Tommaso Amico di Meane
Lorenzo Serafinelli

REFEREES
Salvatore Andò
Elvira Autorino
Ermanno Calzolaio
Diego Corapi
Giuseppe De Vergottini
Tommaso Edoardo Frosini
Fulco Lanchester
Maria Rosaria Marella
Antonello Miranda
Elisabetta Palici di Suni
Giovanni Pascuzzi
Maria Donata Panforti
Roberto Pardolesi
Giulio Ponzanelli
Andrea Zoppini
Mauro Grondona

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD
Christian von Bar (Osnabrück)
Thomas Duve (Frankfurt am Main)
Erik Jayme (Heidelberg)
Duncan Kennedy (Harvard)
Christoph Paulus (Berlin)
Carlos Petit (Huelva)
Thomas Wilhelmsson (Helsinki)

Comparative Law Review is registered at the Courthouse of Monza (Italy) - Nr. 1988 - May, 10th 2010.

COMPARATIVE
LAW
REVIEW
VOL. 16/2 - 2025

4
PAOLO GUARDA
When Caring is Forgetting: Comparative and Critical Notes on the Italian Right to Oncological Oblivion

23
ANDREA STAZI & RICCARDO JOVINE
A Comparative Analysis of Regulatory Sandboxes: Models, Evolution and Strategic Implications in UE, USA and China

68
ROBERTA PELEGGI
La globalizzazione nell'era delle crisi e della conflittualità geopolitica

87
FAUSTO CAGGIA
L'albero genealogico del *proprietary estoppel*

101
CATERINA BERGOMI
Autonomia concettuale e diritto dell'Unione europea: tra norme, interpretazione e diritto comparato

LA GLOBALIZZAZIONE NELL'ERA DELLE CRISI E DELLA CONFLITTUALITÀ GEOPOLITICA *

Roberta Peleggi

SOMMARIO:
I. INTRODUZIONE. – II. I TRATTI DISTINTIVI E LE PRINCIPALI TENDENZE DELLA NUOVA FASE DELLA GLOBALIZZAZIONE. – III. LA COMPETIZIONE GLOBALE PER L'ACCESSO ALLE MATERIE PRIME «CRITICHE». – IV. LA RICONFIGURAZIONE GEOGRAFICA E STRATEGICA DELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE. – V. (*SEGUE*): QUALI CONSEGUENZE PER LA TUTELA DEL LAVORO? – VI. BREVI NOTE CONCLUSIVE.

Although globalization likely remains the dominant paradigm of our time, it is currently undergoing a significant transformation, accompanied by a gradual reconfiguration of the international order that has prevailed for decades. This transformation is characterized, among other factors, by an increased level of state intervention in the economic sphere, aimed at safeguarding national security and promoting self-sufficiency. The purpose of this paper is to critically reflect on two specific aspects within this context — the race for natural strategic resources and the geographical reconfiguration of global value chains — highlighting the political and economic tensions that arise from these dynamics, as well as their repercussions, in particular, for the protection of the most vulnerable workers.

Keywords: Globalizzazione economica – Sicurezza nazionale – Accesso alle risorse naturali – Riconfigurazione catene globali del valore – Tutela dei lavoratori

I. INTRODUZIONE

Com'è noto, la globalizzazione è un fenomeno complesso che va ben oltre la dimensione economica[1]. Essa si alimenta di flussi tra culture – anche giuridiche – che mettono in comunicazione e intrecciano la dimensione universale con quella locale[2], generando al proprio interno tensioni contrastanti, orientate tanto a favorire l'integrazione e l'omogeneità quanto a promuovere la frammentazione e i tratti identitari[3].
Peraltro, anche adottando come unico angolo di osservazione quello economico, la globalizzazione appare come un processo che non ha seguìto un'evoluzione lineare né ha conosciuto un andamento uniforme nel tempo, alternando fasi di accelerazione a momenti di arresto in risposta ai mutamenti del contesto storico-politico.
Sono molti gli studiosi che condividono una lettura storicamente orientata di questo fenomeno. Sebbene non vi sia sempre consenso sulle periodizzazioni proposte e

---

* Il presente contributo costituisce una versione riveduta e ampliata della relazione presentata in occasione del XXVIII Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto comparato, tenutosi a Palermo nei giorni 29-31 maggio 2025.

[1] Cfr., *ex multis*, M.B. Steger, *La globalizzazione,* trad. it., Bologna, 2021; U. Beck, *Che cos'è la globalizzazione: rischi e prospettive della società planetaria*, trad. it., Roma, 2009; S. Sassen, *Una sociologia della globalizzazione*, trad. it., Torino, 2008.

[2] Cfr., tra altri, V. Roudometof, *Glocalization. A Critical Introduction*, New York, 2016; R. Robertson, *Globalization,* in M. Featherstone - S. Lash - R. Robertson (eds.), *Global Modernities*, London, 1995; con specifico riferimento alla dimensione giuridica M.R. Ferrarese, *Diritto sconfinato*, Roma-Bari, 2006; cfr., altresì, S. Mancuso, *Law and Glocalization*, in V. Roudometof - U. Dessì (ed.), *Handbook of Culture and Glocalization,* Cheltenham 2022, p. 76 ss.

[3] Cfr., tra altri, B. Sousa-Santos, *Globalizations,* in *Theory, Culture & Society*, 2006, p. 393 ss.; I. Clark, *Globalization and Fragmentation*, Oxford, 1997, trad. it., Bologna 2001, p. 7 ss.

sull'individuazione del momento di avvio – elemento che incide, in ultima analisi, sul fatto se poterla concepire come preesistente allo sviluppo del modello capitalistico o, quantomeno, al capitalismo industriale –[4], tale impostazione consente di identificare alcune stagioni passate, o concluse, della globalizzazione e una stagione – o forse, più correttamente, una fase – attuale che si è aperta all'indomani della fine della cd. iper-globalizzazione.

Con quest'ultimo termine intendendosi il momento di massima espansione e intensità sperimentato dalla globalizzazione a partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso all'insegna del credo neoliberale, che diversi autori hanno considerato radicalmente nuova rispetto al passato[5] in ragione dell'intensificarsi delle relazioni commerciali indipendenti dai rapporti coloniali e quindi estese a un numero più elevato di Stati rispetto al periodo precedente; della liberalizzazione della circolazione di capitali che ha reso possibile un'integrazione economica profonda tra Paesi[6]; della rivoluzione tecnologica e informatica che ha consentito la formazione di una «economia mondiale funzionante in tempo reale»[7], iper-finanziarizzata e disancorata dalla dimensione territoriale[8], nonché dell'accresciuta rilevanza del settore dei servizi nell'economia globale. Le gravi crisi mondiali sperimentate negli ultimi quindici anni – la crisi finanziaria del 2008 innescata dalla vicenda dei mutui *subprime*[9] e poi quella causata dalla pandemia da Covid-19, le cui conseguenze economiche sono state aggravate dal conflitto ancora in corso tra Russia e Ucraina – che hanno richiesto un intervento massiccio dello Stato nella sfera economica per contrastare le fasi di recessione, hanno fatto decretare la fine della iper-globalizzazione (che aveva peraltro già ampiamente svelato le proprie contraddizioni) e con essa il superamento del paradigma dello Stato minimo, per lungo tempo ritenuto dominante[10].

In un simile contesto, segnato da crescenti tensioni politiche e dalla competizione economica e per le sfere di influenza soprattutto tra Stati Uniti e Cina, la comunità scientifica ha iniziato a riflettere sul destino della globalizzazione, domandandosi se il nuovo tornante da questa imboccato avrebbe portato al suo tramonto, a un suo rallentamento o se si stesse invece verificando una graduale riconfigurazione della sua geometria[11].

---

[4] Vedine una sintesi in D. Olstein, *Le molteplici origini della globalizzazione. Un dibattito storiografico*, in *Contemporanea,* 2006, p. 403 ss.

[5] Cfr., ad esempio, G. Ritzer, *Globalization II: Some Basic Issues, Debates and Controversies,* in G. Ritzer – P. Dean (eds.), *Globalization: A Basic Text,* Sussex, 2010, p. 33 ss.; R. Chase, *The More Things Change... Learning from Other Eras of «Unprecedented» Globalizati*on, in *SAIS Review*, 2000, 2, p. 223 ss.

[6] Cfr., per tutti, N. Acocella, *La globalizzazione e l'equilibrio economico mondiale*, Roma, 2020, p. 15 ss.

[7] L. Gallino, *Globalizzazione e sviluppo della rete*, Atti del Convegno 'Mappe del Novecento' (Rimini, 22-24 novembre 2001), in *Erodoto*, supplemento al numero 43/44, anno XIV, p. 125 ss.

[8] Cfr., per tutti, N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, (n.e.) 2006.

[9] Per la ricostruzione di questa vicenda cfr. E. Mostacci – A. Somma, *Gli Stati Uniti e il loro diritto*, Torino, 2023, p. 327 ss.

[10] Cfr., tra altri, P. Gerbaudo, *Più Stato, quale* Stato?, in *La Rivista Il Mulino*, 2023, p. 28 ss.; sul tema anche A. Moliterni, *Metamorfosi dell'intervento pubblico nell'economia*, in *Rivista della regolazione dei mercati,* 2024, p. 63 ss.

[11] Cfr., tra i contributi più recenti, F. Maronta, *Deglobalizzazione. Se il tramonto dell'America lascia il mondo senza centro*, Milano, 2024; M. Magnani, *Il grande scollamento. Timori e speranze dopo gli eccessi della globalizzazione*, Milano, 2024; S. Cassese, *Stato e globalizzazione: chi vince e chi perde*?, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico,* 2024, p. 531 ss.; A. D'Attorre, *Metamoformosi della globalizzazione – Il ruolo del diritto nel nuovo conflitto geopolitico*, Bari-Roma, 2023.

Pur condividendo questa ultima lettura – che conferma i vantaggi del libero scambio e, in ultima analisi, l'insostenibilità dell'isolamento economico nel mondo contemporaneo –, non si può negare che il quadro generale risulti oggi più complicato e incerto a causa delle scelte della nuova amministrazione statunitense a seguito del reinsediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Com'è noto, infatti, fin dalle prime settimane del suo secondo mandato il Presidente Trump si è presentato come *disruptor* sia dell'ordine interno che di quello internazionale[12], rilanciando con rinnovata determinazione l'attuazione del programma *Make America Great Again* e adottando, come una delle principali strategie, l'imposizione di dazi elevati e generalizzati nei confronti di moltissimi Paesi, e in particolare nei confronti della Cina[13]. Lungi dal poter essere considerati uno strumento sostitutivo della politica industriale, i dazi imposti dagli Stati Uniti e le misure di ritorsione da parte dei Paesi colpiti stanno determinando un innalzamento delle barriere commerciali su scala globale, incidendo sulla conformazione dei network produttivi transnazionali e interessando anche le economie emergenti di Asia, America Latina e Africa.
Tuttavia, anche prima degli sviluppi più recenti, cui si è fatto qui appena cenno, sono sembrati emergere alcuni tratti distintivi dell'attuale fase della globalizzazione e alcune dinamiche che ne hanno forzato il corso. Partendo da una breve descrizione di tali caratteristiche, il presente contributo intende soffermarsi su due aspetti specifici legati all'accesso alle risorse naturali e alla riconfigurazione geografica della produzione globale, mettendo in luce le tensioni politiche ed economiche che ne derivano e, in particolare, le possibili ricadute sul piano della tutela dei lavoratori.

II. I TRATTI DISTINTIVI E LE PRINCIPALI TENDENZE DELLA NUOVA FASE DELLA GLOBALIZZAZIONE

Negli anni più recenti – e segnatamente dopo la pandemia da Covid-19 e l'inizio del conflitto russo-ucraino – il processo di globalizzazione sembra essere entrato in una nuova e più incerta fase evolutiva. Alcuni tratti peculiari sono parsi, in effetti, emergere: una struttura multipolare, che segna il superamento dell'ordine fondato sull'egemonia statunitense[14]; una natura tendenzialmente disordinata e frammentata, andando articolandosi attorno a gruppi fluidi e instabili di alleanze tra Paesi non necessariamente legati da un collante valoriale (com'è il caso dei BRICS[15]) e, contestualmente, un carattere più conflittuale e aggressivo.

[12] Cfr. M.R. Ferrarese, *Democrazia tra consenso, diritto e disuguaglianze*, in *La Rivista Il Mulino*, 6 febbraio 2025.
[13] Vale la pena di ricordare che, nel maggio 2025, la *U.S. Court of International Trade* ha dichiarato parzialmente illegittimi i dazi imposti da Trump – e, specificamente, quelli da lui applicati invocando la Sec. 1702 dell'*International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) –, e che tale decisione è stata confermata alla fine di agosto 2025 dalla *U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit* (*V.O.S. Selections, Inc., et alii v. United States*, 29 agosto 2025). L'amministrazione statunitense ha quindi presentato ricorso alla Corte Suprema federale, la cui decisione è attesa per i primi giorni di novembre 2025.
[14] Cfr., ad esempio, A. D'Attorre, *Metamoformosi della globalizzazione,* cit.
[15] l termine "BRICS" si riferisce a una coalizione composita di Stati originariamente costituita da Cina, Russia, Brasile, India e Sudafrica, alla quale si sono finora aggiunti Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Etiopia e Indonesia. Nel 2024, durante il vertice di Kazan, in Russia, è stata creata la modalità di paese associato, che consente di partecipare alle riunioni in qualità di semplici osservatori. Attualmente, dieci

Sotto questo ultimo profilo, è stato osservato che gli Stati non sembrano più concepire la globalizzazione come uno strumento per rafforzare le proprie economie attraverso una cooperazione estesa che serva (anche) a pacificare i rapporti interstatali; al contrario, tendono sempre più a interpretarla come un gioco a somma zero, in cui le interdipendenze economiche vengono sfruttate a fini strategici e coercitivi[16], minando «il capitale politico di fiducia su cui si fondano le relazioni internazionali»[17].

E, dopo anni in cui è rimasta confinata ai margini (sebbene persistendo come «sfondo immobile» delle dinamiche tra Stati[18]), purtroppo anche la guerra – concreta o minacciata – è tornata di attualità nelle agende politiche dell'Occidente.

Dentro questo quadro generale, cui si accompagna la regressione della democrazia liberale in Europa, si possono individuare alcune dinamiche specifiche che stanno ridefinendo la geometria della globalizzazione – ancorché in una forma ancora variabile e instabile – e che si collegano, in misura più o meno diretta, alla crescente centralità assunta dalla tutela degli interessi nazionali – o meglio, della sicurezza nazionale – divenuta un elemento chiave dell'azione statale, soprattutto all'indomani della crisi causata dalla pandemia di Covid-19.

Tra queste dinamiche, figurano il crescente aumento nelle economie avanzate di interventi di politica industriale – considerata per decenni un'interferenza indebita nel libero mercato[19] – finalizzati a rafforzare nel lungo periodo la competitività in settori strategici (come, *in primis*, quelli dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale)[20], uno screening più selettivo degli investimenti esteri diretti per contrastare speculazioni e acquisizioni di imprese nazionali[21], il riaccendersi del protezionismo e un impiego crescente di sanzioni commerciali unilaterali (dazi, divieti o restrizioni alle esportazioni) [22], favorito dall'indebolimento dell'apparato giurisdizionale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio[23], nonché la competizione per l'approvvigionamento di materie prime cd.

Paesi di diverse regioni del mondo hanno questa qualifica: Bielorussia, Bolivia, Cuba, Kazakistan, Nigeria, Malesia, Thailandia, Uganda, Uzbekistan e Vietnam. Cuba è tra i Paesi con cui sono in corso trattative per una possibile adesione. Tra i vari contributi in materia, si vedano almeno G. Barbieri, *L'allargamento BRICS tra multilateralismo e multicentrismo*, in DPCE online, 2025, 68(4). https://doi.org/10.57660/dpceonline.2024.2391; L. Scaffardi, *Dal BRICS al BRICS+. Alla ricerca di una diversa e forte modernità*, in DPCE online, 2025, 68(4), https://doi.org/10.57660/dpceonline.2024.2412; S. Mancuso, *L'allargamento dei BRICS e l'Africa: sfide e prospettive*, in *DPCE online*, 2025, 68(4). https://doi.org/10.57660/dpceonline.2024.2392.

16 M.R. Ferrarese, *Democrazia tra consenso, diritto e disuguaglianze*, cit.

17 G. Farese, *Oltre i dazi*, in *La Rivista Il Mulino*, 29 luglio 2025.

18 A. Somma, *L'Unione europea nel sistema di guerra: il conflitto russo ucraino e le evoluzioni del capitalismo*, in *Costituzionalismo.it,* 2025, p. 18 ss. (p. 22).

19 P. Gerbaudo, *Più Stato, quale Stato*, cit., p. 35.

20 Sulla 'rinascita' della politica industriale nelle economie avanzate, cfr., tra altri, K. Aiginger - D. Rodrik, *Rebirth of Industrial Policy and an Agenda for the Twenty-First Century*, in *Journal of Industry, Competition and Trade*, 2020, p. 189 ss.

21 Tra i molti contributi sul tema, cfr. A. Aresu - M. Negro, *La geopolitica della protezione. Investimenti e sicurezza nazionale: gli Stati Uniti, l'Italia e l'Ue.* Fondazione verso l'Europa, Fondazione per lo studio sui mercati pubblici, Città di Castello, 2019, p. 27 ss.

22 Cfr., tra altri, G. Ottaviano, *Riglobalizzazione – Dall'interdipendenza tra Paesi a nuove coalizioni economiche*, Milano, 2022; p. 2 ss.; G.C. Hufbauer – E. Jung, *What's New in Economic Sanctions*?, in *European Economic Review*, 2020, p. 1 ss.

23 Sulle ragioni che hanno determinato l'indebolimento dell'organo di appello (*Appellate Body)* dell'OMC quale organo deputato a decidere in maniera vincolante le controversie commerciali tra Stati, G. Sacerdoti,

critiche e la riorganizzazione geografica delle catene globali del valore secondo percorsi alternativi che garantiscano minori rischi e una minore dipendenza da Paesi "non graditi". Con l'obiettivo di delinearne un quadro generale – e necessariamente non esaustivo – la nostra attenzione sarà rivolta agli ultimi due aspetti, in quanto particolarmente significativi della fase attuale di competizione e conflittualità della globalizzazione e, al contempo, capaci di far emergere le persistenti criticità e contraddizioni del sistema economico contemporaneo.

III. LA COMPETIZIONE GLOBALE PER L'ACCESSO ALLE MATERIE PRIME «CRITICHE»

Il controllo di risorse naturali scarse e al tempo stesso "strategiche" è oggi un aspetto chiave delle relazioni politiche ed economiche tra Paesi. La vicenda dell'accordo tra Stati Uniti e Ucraina per lo sfruttamento delle terre cd. rare – che fanno parte, insieme ad alcuni metalli e minerali, delle materie prime «critiche» – è più che eloquente a questo riguardo[24]. Presenti in natura in misura limitata, spesso in forma co-associata, e soggette a processi estrattivi, di separazione e di raffinazione molto complessi, le materie prime cd. critiche presentano proprietà chimico-fisiche uniche tali da renderle indispensabili non solo per la transazione energetica, ma anche per settori di importanza nevralgica come quello militare[25].

Sebbene la competizione per l'accesso alle risorse minerarie non sia un fenomeno nuovo – e le pesanti conseguenze sotto il profilo socioeconomico e ambientale del cd. estrattivismo siano state ampiamente indagate[26]–, è evidente che la crescita esponenziale e senza precedenti della domanda di questi materiali prevista nei prossimi decenni conferisce alla questione una rinnovata rilevanza.

La competizione tra Stati Uniti e Cina per il controllo delle materie prime critiche è particolarmente accesa. La Cina può contare su dotazioni straordinarie: basti pensare che

---

Sopravviverà l'Organizzazione Mondiale del Commercio alla sfida di Trump? Riflessioni sulla crisi del multilateralismo, un global public good da difendere, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2019, p. 685 ss.; A. Ligustro - M. Buccarella, *L'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) condanna i dazi di Trump su acciaio e alluminio, ma Biden condanna l'OMC,* in *DPCE online*, 2023, p. 1529 ss.

[24] L'accordo, firmato a fine aprile 2025, prevede la creazione di un fondo gestito congiuntamente da Stati Uniti e Ucraina (lo *United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund*), lasciando a quest'ultima la piena sovranità sulle risorse. I proventi saranno destinati a finanziare la ricostruzione e lo sviluppo delle infrastrutture ucraine, senza obblighi di rimborso per gli aiuti militari statunitensi già forniti. Tuttavia, gli Stati Uniti si sono assicurati una larga fetta dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine per il futuro.

[25] Ad oggi l'elenco delle materie prime critiche non può considerarsi chiuso e immodificabile. Nell'ultimo rapporto della Commissione europea pubblicato nel 2023, si contano trentaquattro elementi, mentre la lista pubblicata nel 2022 dallo *US Geological Survey* si compone di cinquanta. Il nucleo fondamentale può dirsi comunque costituito da minerali come cobalto, grafite, litio, manganese, nichel, rame e titanio, oltre che dalle cd. terre rare ("*Rare Earth Elements*", REE).

[26] Sull'argomento si vedano almeno F. Serratos, *De los orígenes del extractivismo al neoextractivismo en América Latina*, in *Revista de la Universidad de México*, 2023, p. 6 ss.; M. Skakal, *Old and New Dependency Related to Extractivism*, in *Economia e Lavoro*, 2022, p. 53 ss.; M. Svampa, *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina,* Wetzlar, 2019; M. Carducci, «*Estrattivismo» e «nemico» nell'era «fossile» del costituzionalismo*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2019, p. 61 ss. T. Aureliani, *Estrattivismo criminale: violazioni dei diritti umani e resistenze dei popoli indigeni in Messico*, DOI: https://doi.org/10.54103/milanoup.93.136.

possiede il più grande giacimento del mondo[27], e che meno di dieci miniere di terre rare si trovano al di fuori dei suoi confini. Inoltre, il Paese ha acquisito miniere e costruito nel corso del tempo rapporti di scambio privilegiati con Stati africani e dell'America Latina ricchi di risorse (come, ad esempio, la Bolivia[28]) nell'ambito della *Road and Belt Initiative*, l'ambiziosa strategia di politica estera lanciata nel 2013 dal Presidente Xi Jinping con l'obiettivo di rafforzare la leadership globale della nazione[29]. Oltre a questo, favorita anche da regolazioni statali in materia ambientale poco stringenti[30], la Cina detiene il monopolio sulle tecniche di estrazione e raffinazione delle materie prime critiche, un vantaggio strategico che la pone in una posizione di supremazia nel mercato globale.
Dunque, nonostante gli Stati Uniti vantino il secondo giacimento più grande del mondo[31] e abbiano puntato molto sull'innovazione tecnologica destinando, a partire dalla presidenza Biden, ingenti somme per il mantenimento in patria delle attività di lavorazione dei minerali strategici[32], concludendo parallelamente accordi bilaterali e progetti di cooperazione con altri Paesi, soprattutto con Canada e Australia, la loro dipendenza dalla Cina durerà ancora a lungo. Non è un caso che, come forma di ritorsione ai dazi imposti dalla nuova amministrazione Trump, a partire dall'aprile 2025 la Cina abbia introdotto restrizioni e divieti all'esportazione di magneti di terre rare di cui detiene circa il 90% della produzione globale, nonché di metalli critici come gallio, germanio e antimonio, la cui raffinazione avviene quasi esclusivamente sul proprio territorio[33].
Parallelamente, il Paese asiatico ha introdotto un nuovo sistema di regolamentazione delle licenze all'esportazione che sta rendendo più difficoltoso per determinate forniture di raggiungere le imprese statunitensi, con ricadute negative anche per l'Unione europea, al cui interno sono state sollevate preoccupazioni pure in ragione della richiesta di avere accesso a informazioni sensibili quale condizione preliminare per autorizzare

[27] Si tratta del Bayan Obo, situato nella zona interna della Mongolia.
[28] Vale la pena di osservare che Paesi dell'America Latina come Bolivia, Messico e Cile hanno avviato negli anni più recenti un percorso volto a riportare lo sfruttamento delle risorse minerarie - e in particolare quella del litio - sotto il controllo statale quale reazione alle politiche estrattiviste adottate dai governi locali a partire dagli anni Duemila che hanno favorito imprese private, in particolare straniere (per la Bolivia, cfr. C. Vegezzi, *L'estrazione mineraria in Bolivia. Un paradosso politico e sociale tra estrattivismo e prove di sostenibilità,* in *Visioni LatinoAmericane*, 2024, p. 106 ss., DOI:10.13137/2035-6633/36131; per il Messico, si veda la riforma della *Ley Minera*, approvata nell'aprile 2022, che ha dichiarato il litio patrimonio della nazione; sulla vicenda cilena, si veda M. Goldoni, *Costituzionalismo e vincoli geoeconomici: il modello estrattivista*, in *Diritto costituzionale*, 2025, p. 107 ss.; R. Leale, *Litio e sovranità: le sfide del Cile nella nazionalizzazione delle risorse*, in *Istituto Analisi Relazioni Internazionali* (https://iari.site), 16 ottobre 2024).
[29] Cfr., tra altri, G. Barbieri – A. Miranda, *One Belt One Road: Understanding China's Activism in Contemporary World. Does the Flap of a Butterfly's Wings in China Set Off a Tornado in Europe (UK Included)*?, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2018, xxx, p. 1 ss.; G. B. Andornino, *The Belt and Road Initiative in China's Emerging Grand Strategy of Connective Leadership, in China & World Economy,* 2017, p. 4 ss.; Y. Huang, *Understanding China's Belt & Road Initiative: Motivation, Framework and Assessment,* in *China Economic Review*, 2016, p. 314 ss.; sul tema anche G. Martinico, *Soft law e comparazione giuridica. Il caso della Belt and Road Initiative*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi,* 2022, p. 191 ss.
[30] Cfr. A. Huyue Zhang, *Rare Earths are China's Trump Card*, in *Project Syndicate*, 14 agosto 2025.
[31] Si tratta del Mountain Pass, situato nello Stato della California.
[32] Cfr. J. Fernyhough, *Pentagon Bankrolls Rare Earths Plant as US Plays Catch-Up to China*, in *Financial Times*, 14 giugno 2022.
[33] *China Halts Critical Exports as Trade War Intensifies*, in *The New York Times*, 13 aprile 2025. A giugno 2025, Washington e Pechino hanno tuttavia concordato di farsi reciproche concessioni: la Cina ha revocato il blocco sulle terre rare verso gli USA, mentre questi ultimi hanno allentato i limiti sull'export di semiconduttori verso la Cina.

l'esportazione di terre rare, misura che potrebbe comportare la divulgazione di segreti industriali[34].

D'altra parte, benché l'Unione europea stia puntando – con una strategia formalizzata in un Regolamento approvato nel 2024, il cd. *Critical Raw Materials Act*[35] – a rafforzare la propria autonomia[36], i Paesi membri risultano, nel complesso e con le differenze del caso, ancora largamente dipendenti dall'apporto di Paesi extra UE anche per quanto riguarda i processi a valle della catena. Gli obiettivi fissati dal Regolamento risultano molto ambiziosi e, secondo numerosi esperti, appaiono sostanzialmente impossibili da raggiungere nei tempi previsti, richiedendo lo stanziamento di ingenti capitali, soprattutto privati, e un significativo investimento in ricerca e sviluppo da parte anche dei singoli Stati[37], ambiti nei quali finora si sono registrati scarsi progressi.

Per garantirsi un'adeguata provvista di minerali critici, l'Unione europea ha finora puntato soprattutto sulla conclusione di accordi commerciali bilaterali con vari Paesi (come Kazakistan, Angola, Groenlandia) e accordi di partneriato (con l'Ucraina e la Groenlandia) e, nel dicembre 2024, ha firmato un accordo con i paesi aderenti al Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay) che darà vita – una volta entrato in vigore – ad una delle più vaste aree di libero scambio del mondo.

Si tratta, però, di un accordo molto controverso: sebbene la maggior parte delle resistenze riguardino il futuro ingresso nel mercato unico di prodotti agricoli realizzati con standard ambientali, igienico-sanitari e sociali significativamente inferiori a quelli europei e il grave pregiudizio economico che deriverà agli agricoltori europei da una competizione sleale[38], è tutt'altro che irrealistico prefigurare che il nuovo Trattato favorirà anche pratiche agricole intensive e attività estrattive altamente inquinanti, capaci di ridurre drasticamente le riserve di acqua dolce (come nel caso dell'estrazione del litio in Argentina), di contaminare fiumi, aria e suolo e di danneggiare le popolazioni locali, in particolare le comunità indigene[39].

Inoltre, non può sottacersi che, in modo particolare nei Paesi meno sviluppati dove le tecniche rimangono artigianali e scarsamente meccanizzate, l'industria estrattiva è anche

[34] Si veda la Risoluzione "UE-Cina: affrontare le restrizioni cinesi all'export di terre rare", adottata dal Parlamento europeo il 10 luglio 2025.

[35] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 in GUUE, Serie L, 3 maggio 2024.

[36] A tal fine, l'Unione ha previsto un aumento significativo della produzione interna entro il 2030, imponendo che determinate percentuali dei materiali siano estratte da miniere site nel territorio dell'Unione europea o ivi raffinate e lavorate e che siano potenziate le attività di recupero e riciclo in modo tale da ridurre la dipendenza dall'estero, in particolare dalla Cina.

[37] Cfr. R. Perincek - A. Goldthau, *Ensuring Europe's Supply of Critical Minerals*, in *Project Syndicate*, 22 gennaio 2025.

[38] È qui appena il caso di osservare che, al fine di convincere i Paesi più riluttanti nei confronti dell'Accordo, la Commissione europea ha proposto di istituire una riserva finanziaria da un miliardo di euro per il periodo 2028-2034 allo scopo di compensare gli agricoltori europei per il potenziale pregiudizio economico che subiranno dalla progressiva apertura del mercato dei prodotti agricoli. I presupposti di attivazione di questo strumento appaiono, tuttavia, allo stato ancora incerti.

[39] Cfr. *L'accordo Ue-Mercosur spaventa i popoli indigeni brasiliani*, in *Euronews*, 19 maggio 2025.

altamente rischiosa per i lavoratori che vi sono impiegati – non di rado bambini –, oltre a essere spesso gestita in modo illegale[40].

È difficile, dunque, non condividere le preoccupazioni e le critiche che riguardano la rotta di collisione che può determinarsi tra questo accordo e gli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale che l'Unione europea si è data con il *Critical Materials Act* anche relativamente all'approvvigionamento delle materie critiche da parte di Paesi partner[41]. Per non parlare, poi, dello slittamento dell'entrata in vigore delle misure prese con il Regolamento europeo contro la deforestazione[42] che intenderebbe contrastare, attraverso un sistema di *due diligence* imposto alle imprese importatrici, il depauperamento delle foreste e il cambiamento climatico connessi al consumo nel mercato interno di prodotti ottenuti da cacao, caffè, olio di palma, soia, legno, gomma, carbone e carta stampata, nonché dall'allevamento di bovini[43].

Una nota positiva è, invece, rappresentata dalla circostanza che la Commissione europea ha (finora) escluso di intraprendere esplorazioni sottomarine per rafforzare la propria autonomia quanto alla provvista di materie critiche – opportunità che, invece, il Rapporto Draghi non ha affatto escluso[44] –, ritenendo che le tecnologie attuali non siano sufficientemente avanzate per garantire la protezione degli ecosistemi marini, con il rischio di aggravare ulteriormente gli effetti avversi del cambiamento climatico[45]. Aderendo alla

[40] Nell'area latino-americana, un tentativo di contrastare l'attività mineraria illegale favorendo l'emersione delle attività informali ha rappresentato l'istituzione, nel 2017, del *Registro Integral de Formalización Minera del Perù* (cd. Reinfo), nato con gli obiettivi di facilitare il passaggio alla legalità dei minatori artigianali e promuovere pratiche responsabili in materia di ambiente e lavoro. Tuttavia, si tratta di una misura controversa, che secondo taluni avrebbe addirittura favorito attività illegali, non ultimo a causa delle ripetute proroghe del termine concesso ai lavoratori peruviani per regolarizzarsi. Secondo quanto diffuso dalle agenzie di stampa, l'annuncio della scadenza del termine ha dato luogo, nei primi giorni di luglio 2025, a intense proteste da parte di migliaia di lavoratori che hanno bloccato importanti arterie stradali del Paese, ostacolando l'attività delle multinazionali straniere coinvolte nell'estrazione del rame.

[41] Cfr. art. 37 del Regolamento (UE) 2024/1252.

[42] Regolamento (UE) n. 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, in GUUE, serie L, 6 giugno 2023.

[43] Benché l'entrata in vigore del Regolamento fosse stata prevista per il dicembre 2024, le istituzioni europee, sotto la pressione delle imprese, ma anche di alcuni Paesi membri e di Paesi terzi, ha deciso di rimandarla di un anno per consentire agli operatori coinvolti di prepararsi adeguatamente all'attuazione. In base al Regolamento, infatti, le imprese sia grandi sia piccole saranno tenute a inserire in un sistema di informazione europeo una dichiarazione nella quale attestano di aver esercitato la due diligence, e che i prodotti da loro immessi sul mercato sono conformi alle norme europee. Questa dichiarazione dovrà contenere anche informazioni essenziali per il monitoraggio, incluse le coordinate geografiche dei terreni agricoli di coltivazione delle materie prime. Sarà elaborata una classificazione speciale dei Paesi esportatori in base al rischio di deforestazione, da cui dipenderà l'intensità degli oneri a carico delle imprese (per rilievi critici sul tema, tra altri, M. Flick, *Il regolamento «deforestation free»: tra possibili problemi di attuazione, greenwashing e criteri ESG*, in *Rivista giuridica ambiente*, 2023, p. 49 ss.)

[44] Cfr. *The Future of European Competitiveness*, Rapporto per la Commissione Europea, Bruxelles, 2024, disponibile su: https://commission.europa.eup., 57-58.

[45] Le attività di estrazione possono danneggiare irreversibilmente habitat unici, come le montagne sottomarine e i coralli, alterare la biodiversità, disturbare la catena alimentare marina e rilasciare sostanze inquinanti nelle acque oceaniche, con effetti a lungo termine sugli ecosistemi; cfr., ad esempio, F. ALTHAUS *et alii., Impacts of Deep-sea mining on the environment: A Review of impacts and mitigation measures*, in *Environmental Science & Policy*, 2009, p. 989 ss.) Un altro aspetto critico riguarda l'eventualità che le operazioni di *mining* possano compromettere il ciclo biogeochimico degli oceani, influenzando il sequestro di carbonio e quindi incidendo negativamente sugli effetti del cambiamento climatico (cfr., in tal senso, E. RAMIREZ-LLODRA, et

posizione della Commissione, il Portogallo è stato il primo Paese membro a vietare tali attività fino al 2050[46]. Tuttavia, occorre vedere se tali scelte sopravviveranno alle pressioni dell'industria della difesa dovute alle scelte di riarmo, in un contesto generale in cui i leader europei sembrano disposti a sacrificare il futuro climatico del continente rinunciando al ruolo guida che l'Unione europea aveva cercato di assumere[47].

Nelle more del raggiungimento di un (difficile) accordo su norme o linee guida internazionali che regolamentino il *deep-sea mining*, la Cina è invece il Paese che ha finora ottenuto il maggior numero di licenze di esplorazione per attività estrattive sottomarine in acque internazionali da parte della *International Seabed Authority* (ISA), organismo intergovernativo istituito nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare[48] con il compito (tra gli altri) di adottare un *Mining Code* e di cui il gigante asiatico è il principale contributore. Senza contare che la Cina vanta una posizione di vantaggio – *in primis,* rispetto agli Stati Uniti – anche nella difficile impresa della cd. corsa ai corpi celesti che sembrerebbero provvisti di risorse minerarie ben superiori rispetto a quelle terrestri[49]. Gli Stati Uniti – tra i pochi Paesi non firmatari della Convenzione sul diritto del mare[50] – hanno manifestato l'intenzione di sfidare apertamente la Cina: con un *executive order* firmato dal presidente Trump nell'aprile 2025[51], si è deciso di accelerare l'autorizzazione di progetti

al., *Deep-sea mining and a Changing Ocean: A review of the potential impacts*, in *Oceanography and Marine Biology*, 2011, p. 231 ss.).

[46] Si veda la legge n. 36/2025 del 31 marzo 2025 (Diário da República n.º 63/2025, Série I de 2025-03-31). Mentre altri Paesi membri hanno aderito a una moratoria internazionale, nel gennaio 2024 la Norvegia è, invece, diventata il primo Paese a concedere l'autorizzazione per l'estrazione di metalli dai fondali situati all'interno della sua piattaforma continentale, giustificandola come un contributo all'autonomia energetica dell'Unione europea. Tuttavia, a fronte delle pressioni interne e dell'opinione pubblica, il governo norvegese ha annunciato la temporanea sospensione dei piani.

[47] Si vedano, da ultimo, le determinazioni assunte dal Consiglio europeo sulla sicurezza e difesa dell'UE del 26 giugno 2025, con cui sono stati confermati l'obiettivo di potenziare in modo sostanziale la capacità difensiva dell'Unione entro i prossimi cinque anni e l'attivazione delle clausole di deroga del Patto di stabilità per sostenere le spese militari. È stata anche sollecitata una rapida approvazione degli incentivi agli investimenti nel settore difesa all'interno del bilancio UE ed è stata sottolineata l'importanza di mobilitare capitali privati, con l'invito alla Banca Europea per gli Investimenti ad aumentare i fondi disponibili per la difesa. Per una lettura critica del documento, sotto il profilo della logica intergovernativa sottesa alla PESC, cfr. G. Gioia, *Sul Consiglio europeo del 26 giugno 2025, ovvero il dilemma dell'Unione*, in *Diritticomparati.it,* 22 luglio 2025.

[48] L'*International Seabed Authority* è organismo istituito in forza dell'Accordo relativo all'implementazione della Parte XI della Convenzione delle Nazioni Uniti sul diritto del mare, entrato in vigore il 26 luglio 1996 e ratificato attualmente da 153 Paesi (per l'elenco dei Paesi aderenti, si veda all'indirizzo internet https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#Agreement%20relating%20to%20the%20implementation%20of%20Part%20XI%20of%20the%20Convention)

[49] L. Benacchio, *Spazio, corsa agli asteroidi per metalli preziosi e terre rare*, in *Il Sole 24ore*, 17 aprile 2025; sugli aspetti giuridici della "nuova" corsa allo spazio, cfr., tra altri, V. Barela, *The Exploitation of Space Resources. A Prospective on Accords and New Governance*, in S. Zolea (a cura di), *Comparative Visions in Space Law*, RomaTre University Press, Roma, 2024, p. 57 ss.; S. Zolea, *Esplorazione spaziale e nuove forme di appartenenza*, in *The Cardozo Electronic Law Bullettin*, 2020, DOI: https://doi.org/10.13135/1128-322X/6140.

[50] Per l'elenco aggiornato degli Stati firmatari della Convenzione si veda all'indirizzo https://www.un.org/Depts/los/reference_files/StatusTablesEnglish.pdf.

[51] *Fact Sheet: President Donald J. Trump Unleashes America's Offshore Critical Minerals and Resources, The White House*, 24 aprile 2025.

di estrazione mineraria non solo nelle acque territoriali, ma anche al di fuori di esse, alimentando preoccupazioni[52] e tensioni a livello internazionale[53].
Infine, particolarmente attuali rispetto alla questione dello sfruttamento delle risorse minerarie sono le vicende politiche della Groenlandia, un territorio dalla posizione geografica strategica che ha attirato gli appetiti sia della Cina sia degli Stati Uniti, questi ultimi – com'è noto – addirittura non escludendo, come dichiarato dal Presidente Trump nelle prime esternazioni dopo la vittoria elettorale, il ricorso alle armi per acquisirne il controllo[54].

IV. La riconfigurazione geografica e strategica delle catene globali del valore

Il secondo aspetto che intendiamo considerare in questa sede riguarda la riorganizzazione geografica delle catene globali del valore (*global value chains*).
Com'è noto, le catene globali del valore sono reti complesse cui partecipano svariati soggetti economici e che sono tenute insieme da vincoli di tipo societario e/o contrattuale. Attraverso tali reti, che hanno reso possibile la scomposizione della produzione in più fasi su cui poggia l'attuale integrazione profonda tra economie, incidendo significativamente anche nei rapporti tra Nord e Sud del mondo, passa un'elevatissima percentuale del commercio internazionale odierno[55].
È utile ricordare che le catene del valore, la cui conformazione può variare anche molto da settore a settore, non sono strutture fisse, bensì dinamiche, la cui configurazione non dipende solo dalla risposta delle singole imprese alle pressioni del mercato, ma risente anche di altre variabili.

---

[52] Si veda l'intervista rilasciata da Leticia Carvalho, Segretario generale dell'*International Seabed Authority*, apparsa sul *The Economist* il 10 giugno 2025.
[53] Appena assunta, la decisione della presidenza Trump ha innescato l'immediata reazione del Ministro degli Affari esteri cinese che ha invocato la violazione del diritto internazionale (cfr. la notizia apparsa su https://www.bbc.com/news/articles/cx2v37z333lo.) Tensioni sono poi emerse dopo che il governo federale ha concesso la licenza a condurre attività estrattive in acque internazionali alla compagnia canadese *The Metals Company*. Più precisamente, nel giugno scorso, il Parlamento olandese ha invitato il governo a intraprendere e sostenere ogni possibile azione legale nei confronti degli Stati Uniti e della compagnia canadese *The Metals Company*, qualora questi dovessero avviare operazioni estrattive in acque internazionali. Tale richiesta si fonda sul fatto che *The Metals Company* intrattiene stretti rapporti commerciali con Allseas, una società con sede in Svizzera ma per metà di proprietà olandese. Come riferito dal *New York Times* (*Seabed-Mining Firm Faces Legal Questions Over Controversial Trump Policy*, 21 luglio 2025), a tale annuncio l'amministratore delegato della società Allseas ha replicato facendo intendere, tramite un comunicato rilasciato alla stampa olandese, il fatto di non escludere di lasciare i Paesi Bassi.
[54] BBC, *Trump ramps up threats to gain control of Greenland and Panama Canal*, 8 gennaio 2025, https://www.bbc.com/news/articles/c4gzn48jwz2o.
[55] È sicuramente vero che l'espansione delle catene globali del valore ha subìto una flessione dopo la crisi del 2008, ma secondo le stime della Commissione europea (https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2024-economic-forecast-gradual-rebound-adverse-environment/global-trade-outlook-and-resilience-global-value-chains_en) dal 2016 si è registrata una graduale ripresa, con l'Unione europea, il Giappone e gli Stati Uniti che hanno visto aumentare la loro partecipazione alle reti globali. Nel 2022 la partecipazione alle GVC nell'UE era pari al 37,9%, nettamente superiore a quella degli Stati Uniti (35,3%) e della Cina (33,8%) che hanno attuato con più efficacia pratiche di *back shoring* (v. infra).

Detto altrimenti, la loro articolazione geografica (e quindi anche una loro rimodulazione) può dipendere non solo da fattori di natura economica (minor costo del lavoro, maggiori vantaggi fiscali, espansione verso nuovi mercati), ma anche da variabili di natura politica: regolazioni statali che impongano dazi o altro tipo di restrizioni al commercio, conclusione di accordi commerciali bilaterali o regionali, valutazioni di natura strategica (come, ad esempio, la scelta di ridurre le interazioni economiche con Paesi a rischio o ritenuti "ostili"), il verificarsi di conflitti armati[56].

Quel che sta accadendo negli ultimi anni offre una chiara evidenza di ciò. Soprattutto dopo l'interruzione delle forniture dovuta alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 e l'inizio del conflitto russo-ucraino, imprese coinvolte nelle filiere transnazionali hanno deciso di riportare la produzione in tutto o in parte entro i confini nazionali (*reshoring*, *back-shoring*) e/o di dislocarla in Paesi geograficamente vicini (*nearshoring*) o politicamente e culturalmente amici o affini (*friendshoring)*[57]. Tutto ciò al fine di realizzare catene globali del valore meno estese, più robuste e più resilienti.

In diversi contesti nazionali, il ritorno della produzione in patria è stato agevolato da sussidi erogati a vantaggio di determinati settori: negli Stati Uniti, ciò è avvenuto, ad esempio, attraverso il *Chips Act*; in Francia, con il Piano *France 2030* che ha favorito un numero elevato di rientri produttivi grazie a consistenti incentivi alle imprese. Anche in Italia, il *reshoring* è stato incentivato da misure fiscali rivolte alle imprese per spingerle a rilocalizzare le produzioni precedentemente trasferite in Paesi extra-UE.

In altri casi, il rientro in patria è stato incoraggiato da misure di tipo protezionistico: ne è un esempio il *Build America Buy America Act* del 2021 con cui è stato esteso e rafforzato il *Buy American Act* del 1933, legislazione adottata durante la Grande Depressione per porre limiti all'acquisto di prodotti esteri nelle commesse pubbliche con il fine di sostenere l'industria nazionale[58].

Va poi detto che l'attuale riorganizzazione interessa anche il fenomeno dell'*outsourcing*: così, in aggiunta a scelte di diversificazione dei fornitori per ridurre i costi e i rischi dell'interruzione delle provviste, da parte di alcuni Paesi si sono registrate e si registrano strategie, che vanno sotto il nome di *decoupling*, volte a svincolarsi dalla dipendenza nei

---

[56] A proposito dell'impatto del conflitto russo-ucraino sulla struttura delle filiere globali, cfr. T. Korn – H. Stemmler, *Russia's war against Ukraine might persistently shift global supply chains*, in VoxEu, 31 marzo 2022; M. Ruta, *How the war in Ukraine may reshape globalisation*, in VoxEu, 5 maggio 2022.

[57] Cfr., ad esempio, T. Bursi – G. Galli, *Offshoring e Reshoring nelle strategie di internazionalizzazione*, FrancoAngeli, Milano 2020; P. Antràs, *De-Globalisation? Global Value Chains in the Post-Covid-19 Age*, National Bureau of Economic Research Working Paper n. 28115, 2020; B. Piatanesi - J.M. Arauzo-Carod, *Backshoring and Nearshoring: An Overview*, Growth and Change, 2019, 50 (3), p. 806 ss.; J.V. Gray et alii, *The Reshoring Phenomenon: What Supply Chain Academics Ought to know and Should Do*, in *Journal of Supply Chain Management*, 2013, p. 27 ss.

[58] Com'è noto, per indurre i consumatori a sostenere l'industria nazionale fu anche creato dall'amministrazione Roosevelt l'emblema della *Blue Eagle* da apporre, ad esempio, su indumenti o da esporre in vetrine commerciali e materiale pubblicitario delle imprese che avessero aderito al piano di ripresa economica varato dall'amministrazione in carica, ossia il *National Industrial Recovery Act*: sul tema, ex multis, J.R. Luckey, *The Buy American Act: Requiring Government Procurements to Come from Domestic Sources, Congressional Research Service,* 2009; J. E. Taylor, *Buy Now! Buy Here! The Rise and Fall of the Patriotic Blue Eagle Emblem,* 1933-1935, *Essays in Economic & Business History*, 2007, p. 117 ss.; per un inquadramento della misura nel più ampio contesto dell'evoluzione dell'intervento pubblico a sostegno dell'industria statunitense, cfr. M. R. Di Tommaso – M. Tassinari, *Governo e Industria negli Stati Uniti. Le pratiche del passato e il dibattito sulle politiche del presente*, in *L'Industria,* 2014, p. 369 ss.

confronti di altri Stati in relazione all'approvvigionamento di materie prime o semi-lavorati[59].

Ci limitiamo a fare alcune brevi osservazioni rispetto a quanto sin qui detto.

Per cominciare, la ricollocazione geografica delle sedi operative delle imprese o dei fornitori non è sempre facilmente attuabile. Infatti, ogni cambiamento richiede tempo e implica costi, anche elevati, comportando la riorganizzazione della produzione e il possibile abbandono di network produttivi costruiti e sperimentati con esiti positivi nell'arco di anni. Inoltre, le relazioni altamente specifiche e le dipendenze strutturate tra fornitore e cliente possono rendere complicato cambiare partner. In aggiunta, sebbene il ritorno in patria possa essere vantaggioso sotto il profilo, ad esempio, del miglioramento della qualità dei prodotti, della riduzione dei costi di trasporto e di altri costi logistici, a causa dell'eventuale scarsità di risorse naturali, di manodopera qualificata e/o di competenze potrebbero anche mancare del tutto le condizioni che consentano tale opzione o potrebbero renderla possibile solo parzialmente[60].

Ancora, quanto specificamente al *decoupling,* occorre osservare che le azioni che si mettono in atto per realizzarlo possono produrre risultati concreti inferiori rispetto quelli attesi[61]. Innanzitutto, c'è il rischio che le barriere commerciali – come i divieti e i dazi all'importazione – introdotte per ostacolare l'ingresso di prodotti esteri che abbiano una certa provenienza siano facilmente elusi attraverso il reindirizzamento dei prodotti verso imprese situate in altri Paesi da cui possono entrare in quello che ha imposto le restrizioni[62], o addirittura spostando la produzione in Paesi verso cui queste non si applicano[63].

---

[59] É interessante osservare che, in origine, il termine "*decoupling*" è stato utilizzato nell'ambito della discussione sul disaccoppiamento dei cicli economici tra Paesi avanzati e Paesi emergenti e della crescente resilienza delle economie di questi ultimi rispetto ai primi. Tuttavia, da quando è iniziata la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, questo concetto ha gradualmente assunto una connotazione sempre più legata al disaccoppiamento delle economie occidentali da quella cinese, focalizzandosi non tanto sul ciclo economico o sulla resilienza agli shock, bensì sugli aspetti legati al commercio, alle catene di approvvigionamento e, in ultima analisi, allo sviluppo tecnologico (cfr., anche per ulteriori riferimenti, C. Petti, *China's Going Global and the Truths and Myths of Decoupling*, in *L'industria*, 2022, p. 123 ss.)

[60] Cfr. M. Chiarvesio, *Il reshoring come nuova opportunità per le catene globali del valore*, in V. De Marchi - M. Bettiol - E. Di Maria, *Passato, presente e futuro delle catene globali del valore*, Padova, 2023, p. 85 ss.

[61] Cfr. S. Mariotti, "*Open strategic autonomy" as an industrial policy compass for the EU competitiveness and growth: The good, the bad, or the ugly*?, in *Journal of Industrial and Business Economics,* 2024, https://doi.org/10.1007/s40812-024-00327-y.

[62] Si pensi, a tale riguardo, all'indagine promossa dallo *U.S. Commerce Department* a carico di cinque imprese cinesi produttrici di panelli solari, accusate di avere eluso i dazi statunitensi attraverso la canalizzazione della propria produzione presso altre società con sede nel sud-est asiatico. L'indagine ha avuto una notevole risonanza mediatica (cfr., tra gli altri, l'articolo *Chinese Solar Makers Evaded U.S. Tariffs, Investigation Finds* apparso sul *New York Times* il 2 dicembre 2022), giacché, nel timore di subire retroattivamente l'imposizione di dazi, le società esportatrici collocate in Vietnam, Cambogia, Tailandia e Malesia, sospendevano la fornitura di pannelli solari verso gli Stati Uniti, rallentando i progressi delle politiche di contrasto al cambiamento climatico decise dall'amministrazione Biden. Per questo motivo, non senza critiche da parte dell'industria nazionale concorrente, Biden decideva di posticipare l'imposizione di dazi supplementari al giugno 2024.

[63] Si pensi all'annuncio della casa automobilistica cinese BYD, diffuso dalle testate giornalistiche nel febbraio 2024, di aprire uno stabilimento in Messico per la produzione di autovetture da esportare negli Stati Uniti (dopo aver fatto lo stesso in Ungheria per evitare i dazi europei), e all'apertura della società cinese *CNGR Advanced Material*, una delle maggiori produttrici al mondo di materiali per batterie, di uno stabilimento in Marocco.

Inoltre, alcune analisi economiche relative alle misure prese dagli Stati Uniti nei confronti della Cina[64] hanno messo in evidenza che le scelte delle imprese statunitensi di concludere accordi con nuovi fornitori ubicati, ad esempio, in Vietnam o in Tailandia, hanno leso solo parzialmente gli interessi economici del gigante asiatico: questo perché le imprese dei Paesi terzi integrate nella catena di produzione statunitense sono state, per effetto di queste scelte, quelle maggiormente legate alle imprese cinesi per ragioni di competenze tecniche o perché da esse abitualmente si riforniscono [65]. E ciò non solo a causa della posizione preminente che la Cina detiene in determinati settori e che la rende difficilmente sostituibile quanto dell'approvvigionamento di prodotti semilavorati e materie prime rare, ma anche in virtù della conclusione, tra la Cina e i Paesi già parti dell'ASEAN[66], del Partenariato Economico Globale Regionale (*Regional Comprehensive Economic Partnership,* RCEP), un accordo che coinvolge anche altri Paesi[67], firmato nel novembre 2020, e che ha realizzato, dopo l'affossamento del *Trans-Pacific Partnership* (TPP) da parte della fuoriuscita degli Stati Uniti sotto la prima presidenza Trump, il blocco commerciale più grande del mondo per dimensione economica[68].
A pagare il prezzo del *decoupling* degli Stati Uniti dalla Cina sembrano essere, piuttosto, i Paesi dell'Africa subsahariana, verso cui si è indirizzata in maniera crescente la produzione in eccesso del gigante asiatico, con ripercussioni negative sulla loro già fragile industria manufatturiera interna[69].

V. (SEGUE): QUALI CONSEGUENZE PER LA TUTELA DEL LAVORO?

A questo punto è utile svolgere qualche ulteriore riflessione in ordine alle possibili conseguenze della ricollocazione della produzione sui lavoratori.
Per prima cosa, si può immaginare che un rimpatrio della produzione in Paesi che hanno mantenuto elevati il costo della manodopera e gli standard di protezione (ivi compresa le libertà di associazione e la contrattazione collettiva) possa apportare benefici al mercato del lavoro sia in termini di maggiori opportunità occupazionali – al netto della crescente automazione del lavoro umano – sia di maggiori tutele per i lavoratori. Viceversa, il

[64] Cfr., ad esempio, J. Zhang - S. Shi, *The US Unanticipated Costs of Decoupling from China*, in *China and World Economy*, 2020, p. 1 ss.
[65] Cfr. S. Paterson, *Is China's overseas direct investment outflanking US trade strategy? Hinrich Foundation Report,* August 2024, https://www.hinrichfoundation.com/research/wp/trade-and-geopolitics/china-overseas-direct-investment-outflanking-us-trade-strategy; L. Alfaro – D. Chor, *Global Supply Chains – The Looming "Great Reallocation",* Working Paper 31661, http://www.nber.org/papers/w31661. Si può, a tale proposito, citare il caso della società Apple, che ha spostato larga parte della sua produzione in Vietnam, tuttavia almeno all'inizio avendo bisogno di una "stampella cinese": per maggiori dettagli, F. Maronta, *Deglobalizzazione,* cit., p. 133 ss.
[66] L'ASEAN (*Association of Southest Asian Nations*) è una zona di libero scambio di cui fanno parte Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam. Sull'origine del partenariato e sulla filosofia di fondo che lo ispira, cfr. I. Castellucci, *Le grandi tradizioni giuridiche dell'Asia,* Trento, 2008, p. 49 ss.
[67] Si tratta di Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud.
[68] Cfr. L. Flach - HM. Hildenbrand - F. Teti, *The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and Its Expected Effects on World Trade,* in *Intereconomics,* 2021, p. 92 ss. (https://doi.org/10.1007/s10272-021-0960-2).
[69] Lo mette in evidenza l'articolo *China's Flood of Cheap Goods Is Angering Its Allies, Too*, apparso sul *Wall Street Journal* il 3 dicembre 2024.

miglioramento delle condizioni dei lavoratori non è affatto scontato quando le imprese scelgono di riallocare la produzione o l'approvvigionamento all'estero. Non di rado, infatti, tali decisioni rispondono all'esigenza di mantenere bassi i costi di produzione o di acquisto di semilavorati e servizi per restare competitivi sul mercato internazionale, orientandosi verso aree del mondo in cui persistono ampi divari salariali e livelli insufficienti di tutela del lavoro.

D'altra parte, la correlazione negativa tra robuste tutele sul lavoro e investimenti esteri diretti è fin troppo nota[70], così com'è nota la debolezza del diritto internazionale del lavoro rispetto ai problemi legati al fenomeno delle delocalizzazioni produttive.

Tuttavia, qualche progresso si registra sul fronte delle clausole sociali che sono presenti sempre più spesso nei trattati commerciali e di investimento bilaterali, così come negli accordi di integrazione economica regionale[71], per finalità che esorbitano dalla logica meramente economicistica[72].

A tale proposito, si può menzionare il caso dello *US-Mexico-Canada Agreement* (USMCA)[73], trattato che dal 2020 ha sostituito, tra i tre Paesi aderenti, il previgente *North American Trade Agreement* (NAFTA).

Sebbene non manchino profili di criticità del nuovo Trattato, tra cui il riconoscimento delle possibilità per gli Stati Uniti di introdurre dazi maggiorati per ragioni di "sicurezza nazionale" di cui Trump ha sin dai primi giorni del nuovo mandato dichiarato di voler fare uso[74], sono stati comunque compiuti alcuni indubbi progressi nella tutela dei diritti sociali fondamentali. In particolare, è stato introdotto l'obbligo per tutti gli Stati membri dell'Accordo di rispettare i *core labor standards* sviluppati dall'OIL, frutto della pressione esercitata durante il negoziato dal Canada anche nei confronti degli Stati Uniti, che non hanno ratificato sei delle otto convenzioni OIL fondamentali in cui gli standard trovano riconoscimento[75].

Il richiamo ai *core labor standards*[76] viene, dunque, a costituire oggi una base comune, cui si sono aggiunti obblighi specifici per il Messico di implementare riforme per il

---

[70] Cfr, ad esempio, G. Dewit - H. Gorg - C. Montagna, *Should I Stay or Should I Go? Foreign Direct Investment, Employment Protection and Domestic Anchorage*, in *Review of World Economics*, 2009, p. 93 ss.

[71] Cfr. G. Grasselli - J. Suda - A.L. Thomas, S*ocial Clauses in Trade Agreements: Implications and Action Points for the Private Sector in Developing Countries*, Graduate Institute of International and Development Studies, Centre for Trade and Economic Integration, Geneva, 20 gennaio 2021, consultabile all'indirizzo https://repository.graduateinstitute.ch/record/298883; F. Pantano - R. Salomone, *Tra free trade e protezionismo: l'importanza del sistema OIL nel nuovo ordine giuridico globale,* in *Lavoro e diritto,* 2019, p. 535 ss.; per alcuni dati, cfr. anche *ILO, Labour Provision in G7 Trade Agreements: A Comparative Perspective*, Ginevra, International Labour Office, 2019.

[72] Come osserva A. Perulli, *Giustizia sociale, commercio internazionale ex extraterritorialità "atipica",* cit., «la ratio di una clausola sociale è sempre ambivalente, in quanto coniuga motivazioni di ordine assiologico con finalità di regolazione della concorrenza» (p. 227).

[73] Cfr. Capitolo 23 USMCA.

[74] Il neoeletto Presidente Trump ha minacciato l'introduzione di nuove tariffe del 25% su tutti i prodotti provenienti dal Canada e dal Messico come strumento di pressione politica per affrontare questioni di sicurezza nazionale, in particolare l'immigrazione illegale e il traffico di droga.

[75] Per osservazioni al riguardo, C. Cristofolini, *Il valore e la tutela del lavoro nell'accordo commerciale USMCA: prime note critiche*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2021, p. 121 ss.

[76] I *core labor standards* sono identificabili nella libertà di associazione e nel correlato diritto alla contrattazione collettiva, nell'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato, nell'abolizione del lavoro minorile,

riconoscimento della libertà di contrattazione collettiva, la registrazione delle organizzazioni sindacali, la costituzione di tribunali del lavoro indipendenti quale precondizione per l'adesione al Trattato[77].

Altro aspetto degno di nota riguarda la clausola di non regresso, che vieta agli Stati firmatari, anche all'interno delle zone economiche speciali come le *maquilladoras* messicane, di rinunciare o derogare alle norme a tutela del lavoro per incentivare la concorrenza.

Un altro passo in avanti nella promozione e nell'*enforcement* dei diritti sociali nel commercio internazionale – e che ha fatto salutare l'innovazione dell'USMCA come un evento storico inedito[78] – risiede, poi, nella possibilità di depositare un ricorso direttamente contro un'impresa e di disporre nei suoi confronti, qualora sia ritenuta responsabile di gravi violazioni che riguardino l'impiego di lavoro forzato, minorile o il godimento dei diritti sindacali, la sospensione delle agevolazioni tariffarie o altre sanzioni commerciali fino al divieto dell'importazione dei suoi prodotti[79].

Nell'attesa di vedere quanto dell'attuale versione del Trattato sarà conservata a valle dell'annunciata rinegoziazione nel 2026, si può dire che l'USMCA – e più in generale il diritto statunitense – abbia ispirato il legislatore europeo.

L'Unione europea ha infatti recentemente approvato un Regolamento che vieta agli operatori economici di immettere, far circolare ed esportare prodotti ottenuti con il lavoro forzato[80]. L'iter di elaborazione è proceduto parallelamente a quello della Direttiva sulla Due Diligence[81], ma, diversamente da questa, esso impone specifici obblighi in capo agli Stati.

La lettura del nuovo Regolamento, la cui piena entrata in vigore è prevista per dicembre 2027, salvo eventuali proroghe o "alleggerimenti" – come sta già avvenendo per gli obblighi di *due diligence* societaria – suscita diverse perplessità. Emergono infatti varie criticità, a cominciare dalla complessità delle procedure investigative e dei dispositivi da attuare per garantirne l'implementazione[82] (tra cui è centrale la Banca dati delle zone o dei

nell'eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione e nel diritto al salario minimo e alla sicurezza sul lavoro.

[77] Cfr. Annex 23-A USMCA. Sul tema, cfr. C. Scherrer, *Novel Labor-related Clauses in a Trade Agreement: from NAFTA to USMCA*, in *Global Labour Journal*, 2020, p. 291 ss.

[78] A. Perulli, *Giustizia sociale, commercio internazionale ex extraterritorialità "atipica",* cit., p. 231.

[79] Cfr. Art. 23.6 USMCA e, con riferimento agli obblighi intercorrenti tra Stati Uniti e Messico, Art. 31.A.10.

[80] Regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, GUUE, Serie L, 12.12.2024.

[81] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, GUUE, Serie L, 5.7.2024.

[82] Il Regolamento prevede la creazione di un database (il Portale Unico del Lavoro forzato), accessibile in tutte le lingue dell'Unione, in cui rendere pubblici – tra altro – l'elenco e i contatti delle autorità competenti, eventuali decisioni di divieto di un prodotto, il risultato di procedure di riesame. In aggiunta, è prevista l'istituzione di una piattaforma virtuale per il coordinamento strutturato tra le autorità investigative e la Commissione europea (cd. Rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato), composta da rappresentanti di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da rappresentanti delle autorità doganali, con il compito – tra gli altri – di facilitare la raccolta e lo scambio di informazioni e di sviluppare buone pratiche uniformi nell'applicazione del Regolamento.

prodotti a rischio di lavoro forzato[83]), che richiederanno inevitabilmente anche un adeguato stanziamento di risorse finanziarie.
Un altro punto critico è rappresentato dalla mancanza di un quadro di riferimento chiaro riguardo ai criteri per identificare i soggetti economici da coinvolgere nelle indagini e per l'assunzione di decisioni da parte delle autorità competenti.
Attesa la complessità nella tracciabilità dei prodotti e la difficoltà nell'accertamento delle condizioni di lavoro in alcune regioni del mondo (a fronte anche del diritto del Paese terzo in cui è previsto che si svolgano le ispezioni di sollevare obiezioni), è legittimo nutrire dubbi quanto alle prospettive di successo di questo strumento. Vi è, infine, il rischio che si trasformi in un mezzo per inasprire le tensioni commerciali tra Paesi, laddove ne venga fatto un uso non generalizzato, bensì selettivo, ossia per colpire il commercio con determinati Paesi.
Sotto questo profilo, l'esperienza statunitense può considerarsi istruttiva. Verosimilmente a causa dell'introduzione, nel 2021, di una presunzione quanto alla sussistenza di pratiche di lavoro forzato per le merci provenienti nella regione autonoma dello Xinjiang (e dalla Corea del Nord)[84], i dati relativi all'applicazione della legge statunitense omologa del Regolamento europeo rivelano che questa è usata essenzialmente per colpire l'importazione di prodotti cinesi[85].

VI. BREVI NOTE CONCLUSIVE

Negli ultimi anni – e in particolare dopo la pandemia da Covid-19 e il conflitto russo-ucraino – la globalizzazione, che per lungo tempo ha favorito relazioni politiche e diplomatiche più cooperative tra Paesi, è entrata in un'epoca che taluno ha definito "del fine spinato" ("*barbed-wire globalization*")[86].
Le scelte di Donald Trump dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, ispirate da quella che l'economista Richard Baldwin ha definito la "*grievance doctrine*"[87], stanno imprimendo una particolare accelerazione alla trasformazione in atto.
Benché la globalizzazione sia tutt'altro che conclusa e non vi siano dubbi che sopravviverà in futuro, sostenuta dalla rivoluzione digitale e dall'uso sempre più pervasivo dell'intelligenza artificiale nei settori della produzione di merci e dei servizi, molti

[83] La Banca dati delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato è volta a fornire «informazioni indicative, non esaustive, sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche o in relazione a prodotti o gruppi di prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali», che dovrebbe occuparsi in via prioritaria dell'individuazione dei rischi di lavoro forzato diffusi e gravi, basandosi anche su «informazioni indipendenti e verificabili provenienti da organizzazioni internazionali, in particolare l'OIL e le Nazioni Unite, o da organizzazioni istituzionali, accademiche o di ricerca».
[84] R. Garver, *USA: Uyghur Forced Labor Prevention Act Comes into Force*, in *Business & Human Rights Resource Centre,* 2022 <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/usa-uyghur-forced-labor -prevention-act-comes-into-force/>.
[85] Cfr. i dati relativi all'attività della Cu*stom and Border Protection Authority*, all'indirizzo v. *https://www.cbp.gov/newsroom/stats/trade/uyghur-forced-labor-prevention-act-statistics*
[86] B. Badré, *Globalization Is Dead, but Planetarization Has Yet to Be Born*, all'indirizzo https://www.iris-france.org/.
[87] R. Baldwin, *The Great Trade Hack: How Trump's trade war fails and global trade moves on*, CEPR Press, Paris & London, 2025. https://cepr.org/publications/books-and-reports/great-trade-hack-how-trumps-trade-war-fails-and-global-trade-moves.

osservatori concordano sul fatto che, pur non avendo probabilmente effetti troppo negativi nel breve periodo[88], le politiche della nuova amministrazione statunitense produrranno, nel lungo termine, conseguenze almeno in parte irreversibili. In particolare, si è notato che al libero scambio si va sostituendo un mercantilismo conflittuale, con tensioni continue, accordi bilaterali *ad hoc* anziché regole universali, alleanze fluide e instabili, aumento generale dell'incertezza che frenerà investimenti, occupazione e crescita[89].

Senza contare gli effetti deleteri per i Paesi più poveri le cui economie sono trainate dalle esportazioni quando, nello stesso tempo, l'amministrazione USA ha deciso – in linea con le (rinnovate) scelte di ritirarsi da organizzazioni e accordi internazionali che il Paese ha nel tempo contribuito a costruire – di tagliare in modo drastico il sistema degli aiuti internazionali[90]. Una combinazione drammatica per le aree più vulnerabili del pianeta, che continuerà ad alimentare i già gravi divari con le zone più ricche e che genererà ulteriori forme di sfruttamento delle risorse naturali e dei lavoratori fragili.

Come si è cercato di mettere in evidenza in questo breve scritto, la competizione per l'accesso alle materie prime cd. critiche rappresenta una delle dinamiche che contribuiranno a generare nel prossimo futuro simili criticità. Tuttavia, neanche la riorganizzazione geografica delle catene globali del valore è priva di rischi, atteso che le scelte di riallocazione della produzione da parte delle imprese – nonostante l'accresciuta rilevanza dei fattori ESG e la loro integrazione nelle *policies* aziendali – rimangono non di rado guidate dalla logica della massimizzazione del profitto e che gli strumenti giuridici contro lo sfruttamento del lavoro e dell'ambiente nei Paesi di destinazione sono spesso inefficaci anche sul piano del diritto internazionale.

Solo il tempo dirà quale sarà l'esito di questa fase di transizione: se l'ordine mondiale tenderà a strutturarsi secondo un assetto bipolare attorno a Stati Uniti e Cina, oppure se prevarrà un assetto multipolare, in cui altre potenze regionali grandi e medie acquisteranno maggiore peso e influenza. Inoltre, resta da vedere se al multilateralismo – oggi in profonda crisi come principio cardine delle relazioni internazionali –subentreranno nuove forme di cooperazione – magari più flessibili, selettive e strategiche – tra Stati o gruppi di Stati, in particolare tra economie avanzate ed emergenti, per fare fronte a questioni centrali per il futuro come, ad esempio, la disponibilità delle risorse naturali e la lotta al cambiamento climatico[91].

---

[88] È tuttavia il caso di osservare che, rispetto alle previsioni pubblicate alla fine del 2024, l'Organizzazione mondiale del commercio è stata costretta a rivedere al ribasso già nell'aprile 2025 le proiezioni di crescita relative sia al volume dello scambio di merci che a quello dei servizi (cfr. WTO, *Global Trade Outlook and Statistics*, April 2025).

[89] Cfr. G. Ottaviani, *I paradossi del protezionismo trumpiano*, 1° aprile 2025, lavoce.info; W.R. Rhodes – Stuart P.M. Mackintosh, *Only the US Congress Can End the Economic Uncertainty*, in *Project Syndicate,* 5 marzo 2025.

[90] Con l'ordine esecutivo n. 14169 firmato nel gennaio 2025 dal presidente Trump, la maggior parte dei programmi umanitari è stata sospesa, inclusi quelli relativi a salute, nutrizione e istruzione.

[91] È ciò che auspicano alcuni studiosi, prospettando, tra le altre cose, la conclusione di accordi interstatali in cui le economie sviluppate forniscano finanziamenti per il clima in cambio dell'impegno dei paesi emergenti e in via di sviluppo a raggiungere obiettivi di zero emissioni nette. L'UE, la Cina, il Giappone e la Corea del Sud, ad esempio, potrebbero finanziare gli sforzi di decarbonizzazione dei Paesi emergenti a un costo annuo inferiore allo 0,3% del loro PIL – un investimento modesto rispetto ai danni climatici che tale accordo contribuirebbe a evitare: cfr. in proposito H. Grabbe *et alii* (eds.), *Climate Change Mitigation and the Preservation*

Mentre la globalizzazione è alla ricerca di una nuova forma, permangono dunque pressanti le sfide che il diritto è chiamato ad affrontare e in questo contesto il diritto comparato può svolgere un ruolo cruciale. Grazie alla sua vocazione a spingersi oltre i confini geografici, alla capacità di considerare il diritto come un fenomeno complesso e interconnesso con le dimensioni sociopolitiche e culturali, e all'apertura verso altre discipline[92], esso si è infatti affermato da tempo come un osservatorio privilegiato per lo studio della globalizzazione, fornendo strumenti concettuali e prospettive indispensabili non solo per la comprensione delle sue dinamiche e delle sue distorsioni, ma anche per la costruzione di standard e regole condivisi, ancorché spesso nella forma "morbida" della *soft law*. È indubbio che, anche nei settori oggetto del presente contributo, lo sviluppo e l'implementazione di tali strumenti possano offrire un rilevante apporto ai fini dell'evoluzione verso un ordine economico maggiormente equo e inclusivo.

of Nature: Towards a joined-up Agenda, in J. Pisani-Ferry, B. Weder di Mauro and J. Zettelmeyer (eds.) (2025), *Paris Report 3: Global Action Without Global Governance: Building coalitions for climate transition and nature restoration*' CEPR Press, Paris & London. https://cepr.org/publications/books-and-reports/paris-report-3-global-action-without-global-governance-building.). Sulla necessità di una rinnovata forma di cooperazione internazionale in materia sanitaria e ambientale tra Stati non più incentrata sugli Stati Uniti, si v. anche PR. Baldwin, *The Great Trade Hack,* cit., p. 83 ss.; O. Blanchard - Pisani-Ferry, *Maintaining Progress in a Post-American World*, in *Project Syndicate*, 6 marzo 2025.

[92] Sulla vocazione interdisciplinare del diritto comparato sin dalla sua fase formativa, G. Resta, *The 'Comparative Method' at the Roots of Comparative Law* in H. Dedek (ed.), A *Cosmopolitan Jurisprudence. Essays in Memory of H. Patrick Glenn*, Cambridge, 2022, p. 44 ss.; sulle potenzialità ma anche le insidie e i rischi dell'approccio interdisciplinare, J. Husa, *Interdisciplinary Comparative Law. Rubbing Shoulders with the Neighbours or Standing Alone in a Crowd*, Cheltenham, UK & Northampton, MA, 2022; A. Vedaschi, *Diritto comparato e interdisciplinarietà: tra innata vocazione e incompiuta realizzazione?* in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2021, p. 301 ss.